

Parere n. 44 del 17/10/2007

PREC256/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Anguillara Veneta - lavori di recupero e messa a norma dell'impianto comunale di atletica leggera.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 08/05/2007 il Comune di Anguillara Veneta ha pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, da aggiudicarsi con procedura aperta con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, per un importo complessivo a base d'asta di Euro 409.149,59.

Per la partecipazione alla gara, il bando richiedeva la qualificazione nella categoria prevalente OG1 e nella categoria scorporabile OS6, per un importo di 195.371,20 euro. Al riguardo, il bando specificava che detta categoria, di importo superiore al 15 per cento dell'importo totale dei lavori, doveva intendersi a qualificazione obbligatoria e pertanto non subappaltabile.

In data 07/06/2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale il Comune di Anguillara Veneta rappresenta la controversia insorta con l'impresa COEMA s.r.l. che ha contestato la formulazione del bando, in merito al divieto di subappalto per la categoria OS6, in quanto è categoria a qualificazione non obbligatoria.

In sede di istruttoria procedimentale, la S.A. ha rappresentato che le lavorazioni rientranti nella categoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) sono state considerate nel bando a qualificazione obbligatoria e pertanto scorporabili non subappaltabili, in quanto di importo superiore a 150.000 euro.

Ritenuto in diritto

Con determinazione n. 25/2001, l'Autorità ha chiarito che l'indicazione sulla non obbligatorietà o sulla obbligatorietà della qualificazione serve a fornire al concorrente - sia nel caso che sia un soggetto singolo, cioè un soggetto con idoneità individuale sia nel caso che sia un soggetto plurimo cioè un soggetto con idoneità plurisoggettiva - l'elenco delle lavorazioni che esso, ai sensi dell'ultimo alinea delle premesse dell'allegato A del DPR 34/2000, può eseguire direttamente ancorché non sia in possesso della corrispondente qualificazione (e cioè quelle a qualificazione non obbligatoria: le categorie OS1, OS6, OS7, OS8, OS23, OS26, OS32 e OS34) e quelle che, invece, può eseguire soltanto se in possesso della corrispondente qualificazione.

Tale specificazione si trova nella "tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie" di cui all'allegato A del DPR 34/2000. Va ricordato che il divieto di eseguire alcune lavorazioni qualora privi delle corrispondenti qualificazioni è anche previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 74 del regolamento generale.

Va precisato che le categorie a qualificazione non obbligatoria, oltre al fatto che possono essere eseguite dall'aggiudicatario ancorché privo di qualificazione, sono sempre subappaltabili e scorporabili, pur se di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto. In caso di subappalto va, però, tenuto presente che esso può essere effettuato soltanto nei riguardi di soggetti in possesso della corrispondente qualificazione. Va, inoltre, ricordato che il concorrente qualora, per proprie scelte imprenditoriali, volesse comunque subappaltare tali lavorazioni o volesse in sede esecutiva essere in condizione di subappaltarle, deve farne oggetto di specifica precisazione nella dichiarazione sostitutiva allegata alla offerta o alla domanda di partecipazione, in quanto il subappalto è comunque soggetto ad autorizzazione e l'autorizzazione è condizionata da una specifica richiesta effettuata in sede di gara.

Inoltre, sempre nella citata determinazione n. 25/2001, l'Autorità ha chiarito che la qualificazione di un soggetto singolo può essere dimostrata in tre diversi modi tra loro alternativi:

a) nella categoria prevalente e per l'importo complessivo dell'intervento;

b) nella categoria prevalente per l'importo relativo alla categoria prevalente nonché nelle categorie scorporabili per i relativi importi;

c) nella categoria prevalente nonché in alcune delle categorie scorporabili per i relativi importi, purché la classifica della qualificazione nella categoria prevalente sia pari o superiore alla somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali il soggetto non è specificamente qualificato. Tanto più ciò rileva nel caso, quale quello in esame, in cui la categoria specializzata è a qualificazione non obbligatoria.

Nel caso di specie, pertanto, non sussistono i presupposti per l'applicazione del divieto di subappalto, di cui all'articolo 37, comma 11 del d. Lgs. n. 163/2006.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la previsione contenuta nel bando di gara in esame concernente il divieto di subappalto per la categoria scorporabile OS6 a qualificazione non obbligatoria, non è conforme alla normativa di settore.

Il Consigliere Relatore: Alfonso Maria Rossi Brigante

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 23 ottobre 2007